

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE LECCE



LECCE
(capofila)



ARNESANO



CAVALLINO



LEQUILE



LIZZANELLO



MONTERONI
DI LECCE



SAN CESARIO
DI LECCE



SAN DONATO
DI LECCE



SAN PIETRO
IN LAMA



SURBO

SERVIZIO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO “VOLARE ALTO” DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI LECCE REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

Art. 1

Premessa

Il presente Regolamento disciplina l’accesso al *Centro socio-educativo diurno* denominato “*Volare Alto*” dell’Ambito Territoriale Sociale di Lecce.

Il Servizio si inserisce nel sistema di offerta locale degli interventi e dei servizi sociali e, in particolare, tra le prestazioni dell’Area socio-educativa.

Le politiche dell’intervento sono orientate alla qualità e al miglioramento continuo delle prestazioni erogate e, per tali ragioni, le stesse sono soggette a monitoraggio e verifica periodica sulla base di indicatore qualitativi e quantitativi capaci di misurare, tra gli altri l’efficienza organizzativa, l’efficacia operativa, l’equità, la trasparenza, la qualità.

Art. 2

Riferimenti normativi e regolamentari

- Art. 117 Costituzione;
- L. 8 novembre 2000, n. 328: *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*;
- L. R. 10 luglio 2006, n. 19: *Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia*;
- art. 52 del R.R. 18 gennaio 2007, n. 4: *Legge regionale 10 luglio 2006, n.19- Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia*;
- Piano Regionale Politiche Sociali 2022- 2024, approvato con D.G.R. 353 del 14.03.2022;
- Piano Sociale di Zona 2022-2024 dell’Ambito Territoriale Sociale di Lecce;

Art. 3

Descrizione

In attuazione di quanto disposto dall'art. 52 Reg. Reg. Puglia n. 4/2007, il *Centro* si configura quale struttura di prevenzione e recupero aperta a tutti i minori che, attraverso la realizzazione di attività e servizi socio-educativi, culturali, ricreativi e sportivi, mira, in particolare, al recupero dei minori con problemi di socializzazione o esposti al rischio di emarginazione e di devianza; offre sostegno, accompagnamento e supporto alle famiglie e opera in stretto collegamento con i servizi sociali dei Comuni e con le istituzioni scolastiche nonché con i servizi delle comunità educative e delle comunità di pronta accoglienza per minori.

Art. 4

Finalità e obiettivi

Il *Centro socio-educativo diurno* dell'Ambito Territoriale Sociale Lecce si colloca nella rete dei servizi sociali territoriali, caratterizzandosi per l'offerta di una pluralità di attività e di interventi che prevedono lo svolgimento di funzioni quali l'ascolto, il sostegno alla crescita, l'accompagnamento e l'orientamento. Assicura supporti educativi nelle attività scolastiche ed extrascolastiche. Offre sostegno e supporto alle famiglie.

Il *Centro* persegue i seguenti obiettivi principali:

- garantire il diritto del minore alla permanenza nel proprio ambiente familiare;
- sostenere e valorizzare la centralità delle famiglie nel processo educativo;
- promuovere e sostenere percorsi integrati di prevenzione e presa in carico dei bisogni;
- collaborare con il sistema dei servizi sociali e sanitari esistenti;
- offrire sostegno educativo per le attività scolastiche ed extrascolastiche;
- offrire spazi di espressione in cui i minori e gli adolescenti possano sviluppare relazioni significative sia tra coetanei che sul piano intergenerazionale;
- favorire la prevenzione e/o il recupero di situazioni di esclusione sociale per i minori a rischio di devianza e di emarginazione;
- valorizzare e potenziare l'autostima dei minori;
- ridurre il ricorso all'istituzionalizzazione.

Art. 5

Destinatari

Nel *Centro* possono essere accolti contemporaneamente non più di 30 (trenta) minori per modulo, di età compresa tra i 6 e i 18 anni, residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale Lecce.

Nel caso in cui si ravvisi la necessità di garantire l'inserimento presso il Centro di minori non residenti ma solo domiciliati nei comuni dell'Ambito Territoriale Sociale, lo stesso potrà essere previsto a condizione che i costi del servizio siano assicurati dal Comune di residenza.

Possono accedere al servizio i minori che versino nelle condizioni di disagio indicate all'art. 52 del Reg. Reg. Puglia n.4/2007, segnalati dai servizi competenti nel rispetto delle modalità stabilite dall'art. 8 recante *Condizioni e modalità di accesso e di funzionamento*.

Art. 6

Tipologia delle prestazioni

Nel rispetto della normativa vigente, il *Centro socio-educativo diurno "Volare Alto"* pianifica le attività in base alle esigenze e agli interessi degli ospiti, valorizzandone il protagonismo.

All'interno del *Centro* vengono garantite le seguenti prestazioni minime:

- attività sportiva con azioni di promozione del benessere e della salute psico-fisica;
- attività culturali e socio-ricreative finalizzate allo sviluppo del pensiero creativo, con azioni ludico-espressive nel campo del teatro, della musica, dell'arte in genere;
- attività di supporto alla scuola;
- momenti di informazione;
- servizi complementari (fornitura pasti, servizio trasporto).

Le aree di intervento riguardano le relazioni, l'autonomia, il movimento, la manualità, le attività artistiche e del tempo libero, le attività ricreative esterne al *Centro*, da adattarsi, di volta in volta, alle caratteristiche peculiari degli utenti e alle esigenze delle famiglie.

Le attività si realizzano attraverso interventi programmati, raccordati con i programmi e le attività propri delle altre strutture e degli altri servizi educativi, sociali, culturali e ricreativi esistenti sul territorio.

Il *Centro socio-educativo diurno* garantisce l'apertura e il funzionamento dal lunedì al venerdì, per almeno cinque ore al giorno, indicativamente dalle h.13.30 alle 18.30.

Art. 7

Compartecipazione economica

Le prestazioni del *Centro socio-educativo diurno "Volare Alto"* sono erogate a titolo gratuito.

Art. 8

Condizioni e modalità di accesso e di funzionamento

Per l'attivazione del Servizio è utilizzata la seguente metodologia:

- il Servizio Sociale territorialmente competente (Servizio segnalante e inviante), autonomamente ovvero congiuntamente ai CC.FF. ovvero ad altri servizi specialistici a carattere socio-psico-pedagogico e/o socio-sanitario (Servizi segnalanti), avanza al Referente del servizio formale richiesta di accesso al Centro, completa di idonea documentazione per le valutazioni di competenza dell'Ufficio;
- una volta acquisita la richiesta di inserimento, l'Ambito Territoriale Sociale di Lecce, per il tramite del Servizio Sociale Professionale, istruisce l'istanza, verifica la completezza e correttezza della documentazione e la disponibilità dei posti e, espletate tutte le procedure per l'avvio del servizio, trasmette la richiesta di accesso al Coordinatore del Centro diurno, completa di idonea documentazione per la presa in carico complessiva;
- acquisita la comunicazione di richiesta di inserimento, il Coordinatore del Centro organizza un incontro con il Servizio inviante per l'attivazione dell'intervento. Scopo dell'incontro è quello di definire gli aspetti operativi in relazione agli obiettivi prefissati e alle modalità organizzative e temporali;

- al momento dell'inserimento, il Coordinatore trasmette al Referente del servizio e al Servizio Sociale comunale inviante formale conferma dell'avvio del progetto, comunicando la data di decorrenza dell'inserimento, il piano delle attività e le modalità di frequenza che, fatti salvi eventuali successivi accordi con il Servizio inviante, rispettano le indicazioni già formalizzate nella richieste di accesso.

In fase di implementazione delle singole progettualità il Coordinatore del *Centro* provvede a:

- comunicare tempestivamente all'Ambito Territoriale Sociale Lecce e al Servizio inviante qualsiasi cambiamento riguardante l'andamento del singolo progetto (assenze prolungate);
- trasmettere periodicamente al Servizio Sociale territorialmente competente (Servizio segnalante e inviante) e, per conoscenza al Referente del Servizio, nel rispetto dei tempi stabiliti dallo stesso con la richiesta di accesso e, comunque, secondo le esigenze emergenti in fase di implementazione, **una relazione di aggiornamento sull'andamento dell'inserimento**, completa delle informazioni di rilievo rivenienti dal PEI;
- elaborare, a chiusura di ciascun inserimento, **una relazione conclusiva da inviare al Servizio Sociale Professionale di Ambito e agli operatori titolari del caso**, completa del dettaglio delle attività svolte nell'ambito di ciascun Progetto Educativo Individualizzato (PEI), dalla data di attivazione a quella di conclusione, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Servizio Sociale Professionale di Ambito;
- promuovere incontri di verifica e di aggiornamento su ciascun caso di concerto con i servizi invianti competenti e con ogni altra agenzia educativa o istituzione interessata;
- promuovere e favorire la piena partecipazione e il coinvolgimento delle famiglie alle attività del *Centro*.

Art. 9

Comunicazioni e rapporti tra le parti

Le richieste di attivazione, sospensione e conclusione dei singoli Inserimenti sono trasmesse dal Servizio territoriale inviante in via esclusiva, all'Ambito Territoriale Sociale di Lecce che, a seguito delle opportune valutazioni e delle verifiche di competenza, provvede a dare mandato al soggetto gestore perché dia corso ai successivi adempimenti di competenza.

Il Soggetto gestore si impegna a dare formale e tempestiva comunicazione all'Ambito Territoriale Sociale di Lecce e al Servizio inviante dell'effettiva attuazione degli adempimenti di competenza.

Durata

L'inserimento può avere una durata massima di **24 mesi**, prorogabile al massimo di ulteriori 12 mesi, previa verifica della permanenza dei requisiti e dell'effettiva necessità di intervento.

Il Servizio Sociale territorialmente competente (Servizio segnalante e inviante), dispone la conclusione dell'inserimento, nel rispetto dei termini massimi sopra dettagliati, per uno dei seguenti motivi:

- raggiungimento del limite di età previsto;

- conclusione del progetto educativo individuale (PEI) e/o individuazione di altra occasione di integrazione;
- non corrispondenza degli interventi previsti dal progetto di gestione del Centro alle specifiche esigenze del minore;
- prolungate ed ingiustificate assenze del minore per un **periodo superiore ad un mese**;
- formale rinuncia giustificata da parte della famiglia di appartenenza.

Nel caso in cui le assenze del minore dal *Centro Socio-Educativo Diurno "Volare Alto"* superino i due mesi consecutivi, il Referente del Servizio, sentito il Servizio inviante, procederà alla **"revoca d'ufficio"** dell'inserimento.

Nei casi in cui l'intervento sia stato attivato su provvedimento dell'organo giudiziario, in ragione di quanto sopra, all'esito negativo del percorso, il Servizio Sociale Comunale responsabile del caso e l'Ambito Territoriale Sociale di Lecce declinano ogni responsabilità per la mancata esecuzione del dispositivo dell'Autorità Giudiziaria per la parte attinente al servizio.

Ubicazione e Orari di apertura

Il *Centro Socio-Educativo Diurno "Volare Alto"* è ubicato c/o l'immobile di proprietà del Comune di Lecce sito in Via Siracusa, n. 23. Il Centro garantisce l'apertura **dal lunedì al venerdì, per almeno cinque ore al giorno** (indicativamente dalle h. 13.30 alle 18.30).

Il Centro assicura altresì il **Servizio Trasporto** (dall'istituto scolastico/abitazione al centro e viceversa) ed il **Servizio Mensa**, ove richiesti.

Art. 10

La documentazione

Sotto il profilo eminentemente formale la gestione degli interventi del *Centro* è garantita attraverso l'utilizzo di specifica modulistica, funzionale alla puntuale conoscenza e all'analisi del caso, alla progettazione delle prestazioni.

Al fine di facilitare la lettura della documentazione, la modulistica deve essere compilata in formato elettronico ovvero a mano esclusivamente in stampato maiuscolo e trasmessa all'indirizzo PEC del Comune di Lecce e, congiuntamente, all'indirizzo mail del Referente di servizio.

Elenco dei moduli per la gestione degli interventi attivati su segnalazione dei Servizi territoriali:

Al fine di facilitare la lettura della documentazione, la modulistica deve essere compilata in formato elettronico ovvero a mano esclusivamente in stampato maiuscolo e trasmessa all'indirizzo PEC del Comune di Lecce e congiuntamente, per conoscenza, all'indirizzo mail del Referente del Servizio.

- All. 1- *Richiesta di accesso al Servizio*
- All. 2 - *Consenso e autorizzazione all'inserimento*
- All. 3 - *Scheda di segnalazione e proposta progettuale*
- All. 4 – *Richiesta di sospensione*
- All. 5 – *Richiesta dimissioni*

Inoltre, a corredo della richiesta di accesso al Servizio devono essere trasmessi gli ulteriori seguenti

documenti:

- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e del Codice fiscale del/dei sottoscrittore/i la Dichiarazione di Consenso informato, informativa sul trattamento dei dati personali e autorizzazione all'inserimento.
-

Art. 11

Rispetto delle norme vigenti e abrogazioni

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle vigenti normative.

Sono abrogati il precedente Regolamento di funzionamento già in uso relativo al servizio e la modulistica allegata allo stesso, sostituiti dal presente Regolamento e dalla documentazione di cui al precedente art. 10.

Ogni altro atto o disposizione dell'Ambito Territoriale Sociale di Lecce e dei Comuni allo stesso afferenti incompatibili e/o in contrasto con il presente Regolamento si intendono automaticamente modificati e/o abrogati.

Art. 12

Durata

Il presente Regolamento ha durata pari al periodo di vigenza del Piano Sociale di Zona 2022-2024.

Lo stesso si intende automaticamente prorogato oltre il suddetto termine, salvo che non si ravvisi la necessità di revocarlo e/o modificarlo e/o integrarlo con successivo e formale atto.

Il Regolamento può essere abrogato anticipatamente nei casi previsti dalla legge o revocato, modificato, integrato in corso di vigenza a seguito di sopraggiunta modifica normativa che renda necessaria l'adozione uno tra i provvedimenti sopra citati.

Art. 13

Privacy

In ordine al Servizio tutti i dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di dati o – laddove presenti – relativi a condanne penali o reati, sono utilizzati esclusivamente per i soli fini istituzionali o in adempimento a obblighi di legge e/o di regolamento e per quanto strettamente necessario alla definizione e all'attuazione degli interventi, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni, nei termini e con le modalità previste dalla normativa, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

L'erogazione del Servizio è subordinata al rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative sulle banche dati che ne scaturiranno e al loro trattamento, all'individuazione del personale interno autorizzato e appositamente istruito e alla designazione di eventuali Responsabili del trattamento esterni (in caso di esternalizzazione di parte del Servizio) ai sensi della vigente normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali, nonché all'adozione delle adeguate misure di sicurezza e tutela previste dall'art. 32 del Reg. UE 2016/679 e dall'art. 2-septies del D.Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento è il Comune di Lecce - Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale.

Il Comune di Lecce, a garanzia della correttezza delle attività di trattamento, ha designato e viene supportato per la corretta applicazione delle norme in materia di protezione dei dati da un

Responsabile della Protezione dei Dati, i cui dati di contatto sono pubblicati sul sito web istituzionale.

Art. 14

Norme transitorie

Il presente Regolamento si applica a tutti i nuovi casi attivati a seguito dell'entrata in vigore del Documento nonché a quelli già attivi alla medesima data.

Art. 15

Adozione, approvazione, entrata in vigore

Il presente Regolamento è adottato dal Coordinamento Politico Istituzionale dell'Ambito Territoriale Sociale di Lecce con proprio atto deliberativo.

Lo stesso entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Comune Capofila di Lecce, quale Ente strumentale dell'Associazione dei Comuni, ai sensi dell'art. 8 della stessa Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali.

Gli altri nove Comuni dell'Associazione provvedono a recepire e a fare proprio il presente Regolamento con proprio atto nelle forme previste dalla legge.